



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 266/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GOLD TV S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “GOLD TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 34, COMMA 2, NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1,
LETT. A), NELL’ART. 37, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
177/05 E NELL’ART. 3, COMMI 1E 2 DELLA DELIBERA 538/01/CSP e s.m.i**

(CONTESTAZIONE N. 09/2018 - PROC. 67/17/MRM- SM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A, recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nella comunicazioni n. 668/09/CONS recante la “*delega al Corecom Lazio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di radiodiffusione televisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 09/2018 del CO.RE.COM. Lazio - adottato in data 27 giugno 2018 e notificato in pari data alla società Gold TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Gold TV*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Lazio - cont. n. 09/2018 - (giusta relazione sulle risultanze dell’attività di monitoraggio fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares s.r.l. - prot. n. RT/632/18 del 15 giugno 2018), è stata contestata, in data 27 giugno 2018 e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

notificata in pari data, alla società Gold Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Gold TV”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 34, comma 2, nell’art. 36-bis, comma 1, lett. a), nell’art. 37, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP e s.m.i in quanto il 19 aprile 2018 il suddetto fornitore di servizi di media, durante la trasmissione del programma “Vivi Roma”, ha inserito numerose interviste ai proprietari di locali commerciali (*Ristorante due leoni, Ristorante The King all’arrosticino*) e di locali notturni (*Pascià Club, Paradise Club, Blue Nigth, Channel Club, Invidia Club*) attraverso le quali vengono pubblicizzate le rispettive attività commerciali. Il carattere meramente promozionale di dette interviste si evincerebbe dal fatto che nel corso delle stesse vengono ampiamente descritti gli esercizi commerciali, mentre compaiono in sovrimpressione numeri di telefono, indirizzi e orari dei suddetti esercizi commerciali (segnatamente, locali notturni) in assenza di adeguate segnalazioni che individuino tali messaggi come pubblicità.

Specificamente, il programma in questione è stato trasmesso il 19 aprile 2018 ed è andato in replica nelle giornate del 20, 21, e 22 aprile 2018.

Dalle risultanze dell’attività di monitoraggio, inoltre, sono state riscontrate criticità, in violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 177/05, e, in particolare:

- assenza di segnalazione sulla non adeguatezza della visione da parte dei minori del film “*Killer Joe*”, film vietato ai minori di anni 14, in onda in fascia oraria notturna (dalle ore 01:30 alle ore 03:30 circa) il 16 aprile 2018;
- messa in onda in data 19 aprile 2018 del film “*Insane evasioni*”, che presenta contenuti a carattere erotico, in fascia oraria notturna (tra le 01.30 e le 03.30 circa). Il film, se pur contrassegnato in sovrimpressione da un simbolo visivo chiaramente percepibile, non è preceduto da avvertenza acustica che segnala la criticità in esso contenute.

2. Deduzioni della società

La società Gold TV S.r.l. ha presentato in data 19 luglio 2018 (prot. n. 674/18) una memoria difensiva (prot. 1828) nella quale, sostanzialmente, si contesta che “*l’atto di contestazione notificato dal Corecom Lazio è nullo/inesistente in quanto privo di firma*”.

Per ciò che concerne la trasmissione “*Vivi Roma*”, la suddetta Società sostiene che “*la trasmissione non ha contenuto pubblicitario, ma meramente informativo, le cui notizie hanno natura culturale*”.

Per quanto riguarda, infine, le scene di violenza e sesso contestate l’emittente rileva che “*la contestazione è vaga, generica ed indeterminata non specificando in alcun modo quali siano le scene imputate. [...]. Entrambi i film sono stati trasmessi tra le 23.00 e le 07.00, quindi nel rispetto del dettato dell’art. 34, comma 2 del D.lgs. n. 177 del 2005. [...] Nello specifico, poi, si invoca la buona fede della Società per aver trasmesso il film “Killer Joe”, acquistato senza alcuna indicazione attestante che fosse vietato ai minori*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

[...] Per quanto riguarda il film “Insane evasioni” è stato ben rappresentato in sovrimpressione che trattasi di film non adatto ai bambini, come riconosciuto dal Co.recom, con un bollino rosso permanente durante tutta la durata del film stesso”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, conferma quanto contestato dal Comitato regionale per le comunicazioni Lazio e cioè che la società Gold TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Gold TV”, ha violato le disposizioni contenute nell’art.36-bis, comma 1, *lett. a*), nell’art. 37, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP e s.m.i. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* è il dato fattuale, la circostanza, cioè, che nell’ambito di una presunta trasmissione attinente a notizie o informazioni su fatti di attualità o cronaca, vengono inserite interviste ai proprietari di diversi locali notturni che pubblicizzano le proprie attività, comparando in sovrimpressione numeri di telefono, indirizzi e orari degli esercizi medesimi in assenza di alcuna segnalazione che connoti tali interviste come pubblicità. All’interno del medesimo programma, inoltre, compaiono veri e propri *spot* di un locale notturno (*Paradise Club*), non segnalato in alcun modo.

Conseguentemente, questa Autorità ravvisa il carattere pubblicitario del messaggio, e la non riconoscibilità e non distinguibilità dello stesso dal contenuto editoriale. Costante giurisprudenza, infatti, (cfr. TAR Lazio sez.III, 17 gennaio 2007, n. 308) considera “*comunicazione commerciale occulta ai sensi dell’art. 2, lett. gg) e 36-bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. 177 del 2005 l’esibizione o la citazione a fini promozionali di beni, servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, allorché sussistano inquadrature indugianti in maniera innaturale sull’immagine commerciale ed inserite in modo artificioso nell’ambito del servizio, tali da non essere plausibilmente giustificabili in ragione di particolari esigenze artistiche o narrative*”;

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, conferma, inoltre, quanto contestato dal Comitato regionale per le comunicazioni Lazio e cioè che la società Gold TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Gold TV”, ha violato le disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo n. 177/05 per la messa in onda dei film “Killer Joe” e “Insane Evasioni”.

In particolare, il film “Killer Joe”, andato in onda in fascia oraria notturna (dalle ore 01:40 alle ore 03:30 circa) in data 16 aprile 2018, è risultato aver ricevuto dalla competente Commissione di revisione cinematografica, incardinata presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il nulla osta per la visione in pubblico con divieto ai minori di anni 14. Pertanto, ai sensi dell’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo n. 177/05, il film doveva essere preceduto da un’avvertenza acustica e doveva essere identificato, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

percepibile. Entrambe le misure citate non sono state adottate dall'emittente. La messa in onda del film in parola si configura, quindi, quale violazione dell'articolo 34, comma 2 citato a prescindere dalle valutazioni in merito all'elemento soggettivo del dolo o della colpa e al contenuto del film contestato, già esaminato dalla competente Commissione che ha ritenuto di vietarne la visione ai minori di anni 14. La circostanza che l'emittente non abbia potuto acquisire conoscenza di tale divieto, in quanto la società cedente i diritti non ha fornito esplicite indicazioni di restrizione di visione, non esclude in ogni caso la responsabilità della società esercente l'emittente televisiva giacché grava sulla stessa l'obbligo sia di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso, sia di reperire tutte le informazioni sui programmi televisivi ai fini del rispetto del quadro normativo in vigore.

Il film *“Insane evasioni”*, andato in onda in fascia oraria notturna (dalle ore 01:40 alle ore 03:30 circa) in data 19 aprile 2018, non risulta essere stato sottoposto al giudizio della Commissione per la revisione cinematografica. Dalle risultanze dell'attività di monitoraggio, si è evidenziato che il film mostra contenuti a carattere erotico. A questo riguardo il Co.re.com Lazio, nell'atto di contestazione, rileva una serie di scene di particolare criticità (ritraenti rapporti sessuali) delle quali, pur non descrivendo nel dettaglio i contenuti ne evidenzia comunque l'orario esatto delle relative messe in onda (dalle 01:42:43 alle 01:43:42, dalle 01:55:50 alle 02:00:00, dalle 02:30:00 alle 02:31:30, dalle 02:37:15 alle 02:40:00, dalle 02:41:40 alle 02:44:00). I fatti, quindi, risultano inequivocabilmente identificati e su tali fatti contestati l'emittente avrebbe potuto esercitare il diritto di difesa, tenuto peraltro conto che il Co.re.com comunque li qualifica quali *“scene a sfondo erotico particolarmente esplicite”*. Alla luce dei contenuti esaminati, il film risulta nel suo complesso non adatto e nocivo ad un pubblico di minori, fatto peraltro già noto alla parte che, infatti, lo ha contrassegnato per tutta la durata con un bollino rosso. Tale accorgimento adottato dall'emittente non risulta però sufficiente ai fini della tutela dei minori in quanto, secondo quanto prescritto dall'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo n. 177/05, il film, oltre che essere identificato mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, avrebbe dovuto essere preceduto da un'avvertenza acustica, avvertenza acustica che nel caso di specie è mancata.

Per quanto concerne infine, la presunta nullità dell'atto di contestazione, è appena il caso di richiamare la circostanza che l'atto, ritualmente notificato, riporta al suo interno l'Ufficio competente, il nominativo del responsabile del procedimento ed è firmato in calce dal Responsabile della Struttura.

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, *lett. gg*), del decreto legislativo n. 177/05, stabilisce che si intende *“comunicazione commerciale audiovisiva occulta, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 177/05 prevede che: *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che l'art.3, comma 1 della delibera 538/01/CSP sancisce che *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”*;

CONSIDERATO che l'art.3, comma 2 della delibera 538/01/CSP stabilisce che *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive il divieto di trasmettere *“programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, [...] devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”*;

RILEVATO che per la violazione del disposto di cui all' artt. 36-bis, comma 1, lett. a), all'art. 37, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05 e all'art. 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP, è prevista al termine del procedimento istruttorio l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RILEVATO, inoltre, che per la violazione del disposto di cui l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'articolo 51 comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata di cui agli artt. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, 37, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05 e 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP e s.m.i, nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali comunque da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale deve essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2017 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare, in riferimento alla violazione di cui agli artt. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, 37, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05 e 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP e s.m.i, il criterio del cumulo giuridico, poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi di repliche che, considerate come fattispecie del tutto analoghe ripetutesi in più giorni in un breve arco temporale, e pertanto valutabili come esecutive di un medesimo disegno ai sensi dell'art 8 comma 2 della legge 689/1981;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, 37, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05 e 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP e s.m.i, nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(milletrentatre/00), moltiplicata per due volte secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00);

RITENUTO, al contempo, di dover determinare la sanzione per la violazione del disposto di cui l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione è da ritenersi rilevante se rapportata in astratto al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di film in orario notturno senza gli idonei accorgimenti previsti dalla norma. Va pur tuttavia evidenziato che la società in un caso (film *Insane evasioni*) ha contrassegnato il film con un bollino rosso durante tutta la sua messa in onda, anche se tale misura avrebbe dovuto essere preceduta da una avvertenza acustica che, nel caso specifico, è mancata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale - deve essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2017 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione per la violazione del disposto di cui l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate oggetto di monitoraggio, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, contestate con atto n. cont. n.09/201 proc.67/18/MRM- SM -CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), moltiplicata per due volte secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00);

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. cont. n.09/2018 proc.67/18/MRM- SM- CRC nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 36-bis, comma 1, *lett. a*), art. 37, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05, e art. 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP, e di euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione del disposto di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 12.066,00 (dodicimilasessantasei/00);

VISTI gli atti del procedimento

UDITA la relazione del Commissario, Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società Gold Tv S.r.l., con sede legale in Terracina (LT), via delle Industrie, n.52 (PI. 01401570591), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “ *Gold Tv*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.066,00 (dodicimilasessantasei/00); al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, nell'art. 36-bis, comma 1, *lett. a*), nell'art. 37, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del decreto legislativo n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 266/18/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/81.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 266/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi